Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 285

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 13 dicembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136.

**Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonchè per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalità di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unità attiva del nucleo familiare è attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali sia accertato, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia è effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali da compilare con le modalità di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La Commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti.

Per l'iscrizione negli elenchi e per il diritto alle prestazioni si applicano le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

Art. 3.

Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1 ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

*a)* assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;

*b)* assistenza ospedaliera;

*c)* assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;

*d)* assistenza ostetrica.

Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 13, lettera *d*).

Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.

Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalità e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonchè dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.

### Art. 4.

Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo art. 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.

### Art. 5.

E' istituita in ogni Comune una Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonchè all'assistenza ostetrica generica.

Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.

E' istituita in ogni Provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonchè all'assistenza ostetrica specialistica.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue comunicali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

### Art. 6.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali.

All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale.

### Art. 7.

Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

*a*) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

*b*) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

*c*) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;

*d*) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;

*e*) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

*f*) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

*g*) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere *b*), *d*) e *f*), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.

### Art. 8.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori:

*a*) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

*b*) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

*c*) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonchè all'amministrazione, del personale — ad ecce-

zione del direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

*d*) redigere le note di qualifica del direttore;

*e*) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;

*f*) approvare i contratti di fornitura;

*g*) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;

*h*) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato, nel termine di quindici giorni, ricorso alla Federazione nazionale. La gestione commissariale non può durare più di cinque mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

*i*) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 10.

Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale.

Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.

Art. 11.

L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

eleggere ogni tre anni venti membri del Consiglio centrale e tre membri effettivi, e due supplenti del Collegio sindacale centrale;

approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonchè il bilancio consuntivo.

Art. 12.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti è composto:

*a*) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro su designazione del Consiglio centrale;

*b*) dai venti consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali vengono eletti due vicepresidenti. Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti subentrerà a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

Art. 13.

Spetta al Consiglio centrale:

*a*) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

*b*) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'art. 22, lettere *b*) e *c*);

*c*) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera *b*) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale;

*d*) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;

*e*) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;

*f*) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;

*g*) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;

*h*) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

*i*) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

*l*) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *d*) ed *f*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Spetta alla Giunta centrale:

*a*) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale:

*b*) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia dei coltivatori;

*c*) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;

*d*) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;

*e*) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in materia di prestazioni;

*f*) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

*g*) approvare i contratti di fornitura;

*h*) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La gestione commissariale non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

*i*) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell'art. 7 della presente legge;

*l*) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

Art. 16.

Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea nazionale.

Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.

Art. 17.

Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Art. 18.

I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 22, lettera *b*), riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'art. 29, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri.

Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età, ovvero da altro titolare di azienda.

Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di altri due titolari.

Spetta all'assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'art. 4, determinandone i limiti e le modalità di attuazione.

Detta assemblea, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'art. 18, elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

*a*) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa mutua comunale secondo le modalità ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;

*b*) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera *d*) del successivo art. 22;

*c*) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa mutua comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale;

*d*) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.

Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla spedizione.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Giunta della Cassa mutua provinciale, due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea comunale. Il Collegio eleggerà nel suo seno il presidente.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Art. 20.

Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo.

Spetta al Comitato di gestione:

*a*) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale;

*b*) predisporre i conti preventivi e consuntivi;

*c*) adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;

*d*) decidere sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale;

*e*) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso.

Le delibere di cui alle lettere *a*) e *c*) sono sottoposte per la esecutorietà alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo.

Art. 21.

Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e ne sovraintende al funzionamento. Per coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un segretario.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno il segretario può essere scelto anche fuori dagli iscritti. In questo caso il segretario partecipa al Consiglio con solo voto consultivo.

L'organizzazione della Cassa mutua comunale è disposta sulla base dei criteri fissati dalla Federazione nazionale.

Art. 22.

Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede:

*a*) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500, per ciascun coltivatore diretto e familiare, assistibile ai sensi della presente legge;

*b*) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformità del regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, e successive modificazioni,

*c*) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera *b*);

*d*) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.

Art. 23.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55, nell'importo previsto di 9 miliardi di lire, si farà fronte con una corrispondente aliquota del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Il contributo, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 22, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al terzo comma dell'art. 5.

Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12 per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda ai sensi dei precedenti comma risulti inferiore a 80, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare del coltivatore diretto.

Il contributo, di cui alla lettera *c*) dell'art. 22, è fissato per il primo anno di applicazione della presente legge in lire 750 *pro capite*.

Le misure dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 22, possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.

Il contributo di cui alla lettera *c*) dell'art. 22 è fissato, accertato e riscosso con la procedura prevista per il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso ed è versato alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il contributo di cui alla lettera *d*) dell'art. 22, determinato dalle Casse mutue comunali, è accertato e riscosso con la stessa procedura di cui al comma precedente.

I contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 22 potranno essere versati anche a mezzo di conto corrente con norme da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In questo caso gli avvisi e i bollettini per i versamenti dovranno essere diramati dal Servizio contributi unificati in agricoltura.

E' concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo *pro capite* dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno.

Art. 25.

Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 22, è ammesso ricorso in conformità alle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949.

Le decisioni sui ricorsi, di cui al precedente comma, sono adottate, sentite, in luogo delle Commissioni previste dal citato art. 8, in prima istanza, la Giunta ese-

cutiva della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, la Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori.

In caso di variazioni aziendali che comportino modifiche o esclusioni dell'obbligo contributivo e in caso di duplicazione o errore materiale nella contribuzione, è ammessa domanda di sgravio alla Giunta provinciale entro il termine di 180 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti. Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

Art. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La Federazione potrà altesì contrarre con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

Art. 27.

Dall'obbligo previsto dall'art. 1 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e già godono, perciò, dell'assistenza di malattia.

Art. 28.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

Art. 29.

Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali che di quelle provinciali e della Federazione nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto.

La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi, da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di trenta presentatori.

Il voto sarà valido ove non sia espresso per un numero di candidati superiore al numero di eligendi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

La sostituzione, a causa di decadenza o dimissione di componenti dei singoli organi elettivi, sarà effettuata mediante nuova elezione da compiersi in occasione della prima assemblea annuale.

Art. 30.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal direttore generale della Previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza e di assistenza.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia il commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al Commissario nazionale.

Art. 31.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'art. 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18.

Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di quindici giorni a cura del sindaco del Comune.

I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro venti giorni dalla data dell'affissione.

Il commissario deciderà sentito il parere della Commissione consultiva.

Art. 32.

Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali.

Dette elezioni dovranno essere effettuate entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il commissario della Cassa mutua provinciale ha facoltà di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse mutue comunali. In tal caso il delegato controfirmerà il verbale relativo.

Art. 33.

La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'art. 29, dovrà essere fatta al segretario del Comune entro le ore dodici del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il segretario comunale convocherà almeno due giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.

Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.

I verbali saranno immediatamente inviati al commissario della Cassa mutua provinciale a cura del segretario comunale.

A parità di voti sarà eletto il più anziano.

Il primo degli eletti provvederà alla convocazione dei consiglieri eletti entro otto giorni per la nomina delle cariche previste dagli articoli 19 e 20 della presente legge.

Art. 34.

Il commissario della Federazione nazionale Casse mutue, sentita la Commissione consultiva nazionale, in conformità dei principi e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli, emanerà tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.

Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali saranno convocate dal commissario provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio centrale della Federazione nazionale Casse mutue provinciali sarà convocata dal commissario nazionale entro cinque mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I contributi, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22, hanno inizio dal 1° gennaio 1955.

L'erogazione delle prestazioni, di cui all'art. 3, lettere *b*) e *c*), avrà inizio a partire dal novantunesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) del predetto art. 3 a partire dal centoventunesimo giorno.

Art. 36.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, lettera *h*), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA — MEDICI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1137.

**Modificazione all'art. 58 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, relativo al pagamento delle pensioni ai pensionati ricoverati in stabilimenti di cura.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 381 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;

Visti gli articoli 54 e 58 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

All'art. 58 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, sono aggiunti i seguenti comma:

« Qualora il pensionato si allontani temporaneamente della propria residenza per necessità di ricovero in uno stabilimento di cura situato in Comune diverso, il pagamento della pensione può avvenire in tale Comune limitatamente alla durata della degenza, da accertarsi mediante attestazione del direttore dello stabilimento di cura.

Nel caso prospettato nel comma che precede, non è necessario il cambiamento di residenza del pensionato, e la relativa partita di pensione può essere trasferita anche d'ufficio ove la sede dello stabilimento di cura si trovi in differente Provincia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 71.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1954, n. 1138.

**Approvazione dei programmi e delle modalità per le prove di esame del concorso per la nomina a guardiamarina e a sottotenente in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente riordinamento dei ruoli e quadri organici degli ufficiali della Marina;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

*Articolo unico.*

I programmi e le modalità delle prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina e sottotenente in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali del Corpo di Stato Maggiore della Marina militare e dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto sono stabiliti nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri per la difesa, per il tesoro e per la marina mercantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 70.* — CARLOMAGNO

**Programmi e modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a guardiamarina e a sottotenente in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto.**

Le prove di esame sono le seguenti:

*Esame scritto su un tema di cultura generale.*

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

*Esame scritto su un tema di cultura professionale.*

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicati.

*Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.*

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese. Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo. Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano. Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord Atlantico e alle organizzazioni economico militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

*Italia*: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

*Europa*: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

*Asia e Africa*: Descrizione fisico-economica degli Stati principali: *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone. *Africa*: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

*America e Oceania*: Descrizione fisico-economica degli Stati principali *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù. *Oceania*: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) **Corpo di Stato Maggiore**

1. *Nautica.* — Navigazione piana. Cosmografia. Navigazione astronomica. Maree. Magnetismo navale. Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta. Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2. *Cinematica.* — Generalità. Definizione. Velocità relativa. Indicatrice del moto. Velocità di variazione di distanza e velocità di rotazione di congiungente. Rotta di collisione. Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: Generalità. Lancio dei siluri. Triangolo di lancio. Cerchio di lancio. Settori del cerchio di lancio. Lancio di siluri su rotta di collisione. Cenni sul lancio di siluri da aerei. Zona di attacco di una silurante. Bombardamento da aerei. Impiego della nebbia artificiale. Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità. Idrofoni. Cenni sull'effetto Doppler. Cenni sugli ecogoniometri. Impiego dell'ecogoniometro. Ricerca antisommergibile. Attacco antisommergibile. Bombardamento antisommergibile.

3. *Meteorologia.* — Temperatura. Pressione atmosferica. Umidità. Variazioni di stato dell'aria. Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura. Temperatura potenziale. Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura. Cenni sulla circolazione dell'atmosfera. Masse d'aria. Fronti. Classificazione delle nubi. Forme simboliche dei bollettini meteorologici. Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici. Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze. Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4. *Nozioni di artiglieria e tiro.* — Generalità sul lancio dei proietti col cannone. Generalità sul fenomeno dell'esplosione. Esplosivi di lancio. La polvere. La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. I proietti speciali. Esplosivi di scoppio. La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento. Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo. Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni. Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti. Cannoni. Principali definizioni relative al cannone. Costituzione interna. Profilo esterno. Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta. Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo. L'affusto: sue parti essenziali. Vari tipi di affusti. Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone. Le tavole di tiro navale e c.a. Nozioni sul tiro navale e contraereo. Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore. La punteria. La esecuzione e l'aggiustamento del tiro. Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio. Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave. Le sistemazioni per il tiro. Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5. *Nozioni di armi subacquee.* — Notizie di carattere generale sui siluri. Teste in guerra. Acciarini. Teste auto alleggerito. Congegni contenuti nelle predette. Serbatoi. Caratteristiche. Gruppo dei congegni. Regolatori di pressione. Ritardatore. Recipienti liquidi. Circolazione dei fluidi. Caratteristiche generali delle motrici.

Coda. Eliche e timoni. Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione. Principio del funzionamento del guida siluri.

Cenni sui siluri elettrici. Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie; sommergibili e MAS. Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio. Sistemi di ancoramento a scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto. Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari. Apparecchiature relative.

6. *Architettura navale e servizio di sicurezza.* — Nomenclatura della nave. Dislocamento. Portata. Stazza. Dimensioni scafo e arena. Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave. Stabilità trasversale e longitudinale. Stabilità dinamica. Spostamento pesi. Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra (verticale, orizzontale, compartimentazione). Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra. Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danni allo scafo determinati da una o più falle. Bilanciamento. Esaurimento. Tamponamento vie di acqua. Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7. *Nozioni di comunicazioni.* — Generalità sulle comunicazioni. I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra. Vari tipi di cifrari.

8. *Organica.* — Principi fondamentali di organica navale.

*Ufficiali in servizio permanente effettivo.* — Reclutamento. Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli. Avanzamento. Criteri e varie forme di avanzamento. Commissioni di avanzamento. Stato giuridico. Anzianità assoluta ed anzianità relativa. Accademia navale. Corsi di specializzazione. Istituto di guerra marittima. Scuola comando.

*Ufficiali di complemento.* — Reclutamento. Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari corpi.

*Corpo equipaggi militari marittimi.* — Categorie e specialità. Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario. Corso istruzione generale professionale. Corso di perfezionamento.

Personale di leva. Durata della ferma. Passaggi al personale volontario. Raffermati di leva. Soggezione alla leva di mare. Chiamata alla leva. Arruolamento.

*Organizzazione centrale e periferica della Marina militare.* — Ministero della difesa (Marina). Consiglio superiore delle Forze armate. Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali. Arsenali. Caratteristiche e classificazione delle navi. Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) *Corpo del Genio navale*

1. *Impianti elettrici navali.* — Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2. *Macchine marine*:

*a*) Parte 1ª *Caldaie.*

Vaporizzazione. Vapor d'acqua saturo e surriscaldato. Cenni sulla trasmissione del calore. Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore. Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva. Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali. Caldaie a tubi di acqua subverticali. Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali, selle e basamenti. Focolari. Involucri. Diaframmi. Bruciatori. Surriscaldatori. Economizzatori. Preriscaldatori di aria. Descrizione di alcune caldaie marine moderne. Accessori delle caldaie. Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo. Valvole di sicurezza. Manometri e anemometri. Termometri. Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori. Descrizione di alcuni moderni bruciatori. Condotta della combustione.

*b*) Parte 2ª *Motrici a vapore.*

Macchine alternative ad espansione multipla. Turbine ad azione. Turbine a reazione. Diagrammi delle velocità. Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval. Turbina Curtis. Turbina Rateau. Turbine multiple. Turbina Parsons. Turbine miste. Gruppi turboriduttori. Perdita di energia nelle turbine. Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione. Turbine speciali (cenno). Turbine per la marcia indietro. Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori. Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione. Giunti elastici. Cuscinetti equilibratori e reggispinta.

Andatura di crociera e dispositivi relativi. Turbine per macchinari ausiliari. Regolazione della potenza e dispositivi relativi. Lubrificazione: generalità. Olii lubrificanti e loro caratteristiche. Linee d'assi e propulsore (cenno).

*c*) Parte 3ª *Macchinari ausiliari.*

Tubolatura ed accessori relativi. Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave. Ventilatori. Refrigeranti. Preriscaldatori di alimento. Riscaldatori di nafta. Refrigeranti di olio lubrificante. Condensatori. Distillatori. Impianti per l'acqua di alimento. Impianti per la nafta. Compressori. Macchine frigorifere (cenni).

*d*) Parte 4ª *Motori.*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione. Cicli Otto, Diesel e Sabathe: rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: bilanci termici. Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti. Motori a scoppio: parti fisse e mobili. La distribuzione e i relativi organi. La carburazione e i relativi organi. L'accensione e i relativi organi. Il raffreddamento e i relativi organi. La lubrificazione e i relativi organi. L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4, a 2 tempi a semplice e a doppio effetto. Parti fisse e mobili. L'iniezione pneumatica e i relativi organi. L'iniezione meccanica e i relativi organi. La regolazione: sistemi e organi relativi. Il lavaggio. Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento. La distribuzione e i relativi organi. Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e relativi organi. L'avviamento e l'inversione di marcia. Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

*e*) Parte 5ª *Cenno sulle turbine a gas.*

3. *Esercizio e manutenzione apparati motori.* — Prove idrauliche. Prove di consumo. Autonomia. Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie. Accensione delle caldaie. Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza dei livelli delle caldaie. Operazioni da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acqua da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie a tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici

e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina. Motori a combustione interna. Preparazione ed avviamento: Funzionamento. Velocità critiche. Manovra e fermata. Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel. Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative. Allineamento delle linee d'asse. Condotta dei macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagna dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazioni contro incendi. Interpretazione di un disegno d'organi di macchine, di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4. *Tecnologia meccanica.*

*a*) Parte 1ª.

I metalli industriali e le loro leghe. Prove dei metalli. Prove di trazione e di compressione. Carico di rottura. Allungamento. Carico di sicurezza. Durezza. Prove di resistenza. Prove alla fatica. Prove di piegamento. Leghe metalliche. Lega ferro. Carbonio. Acciai speciali.

La ghisa come si produce. Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforoso, metallo muntz, metallo Delta. Leghe leggere. Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura. Metodo Mannesmann. Tubi estrusi. Curvatura e taglio delle lamiere, imbutitura, punzonatura.

*b*) Parte 2ª *Lavorazione.*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: generalità sui calibri. Tolleranze, deviazioni, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili. Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5. *Architettura navale.*

*a*) Parte 1ª *Nozioni elementari sulla geometria delle navi.*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero. Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro Italiano Navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione. Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

*b*) Parte 2ª *Propulsione e governo.*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

*c*) Parte 3ª *Costruzione navale.*

Materiali impiegati Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6. *Organica.* (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

### C) Corpo delle Armi navali

1. *Elettrotecnica.* — Impianti elettrici.

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchoff e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Solenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Auto e mutua induzione. Extra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Strutture e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori e monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linee.

Cenni sugli impianti interni per segnalazioni e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice. Impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misura. Misura delle resistenze col metodo dell'amperometro e del Voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'Ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovracorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2. *Meccanica e macchine.*

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità, di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici nelle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, ecc.). Misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3. *Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche.*

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dell'indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4. *Chimica generale ed industriale.*

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo: anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica del carbonato. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5. *Radiotecnica e misure radioelettriche.*

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo e frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sull'accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ed induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili a vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni in una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul valtometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radioelettrico e sensibilità, selettività e qualità. Cenno sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttive. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radiofari.

6. *Telegrafia e telefonia.*

Telegrafia. Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relai neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.

Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia. Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico (bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche.

Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7. *Organica* (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

**D) Corpo di Commissariato**

1. *Amministrazione militare marittima.*

*a)* Parte 1ª *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di Commissariato militare marittimo.*

Le Direzioni e Sezioni di Commissariato.

Rifornimento dei fondi. Mandati di introito e di pagamento. Giornale di contabilità. Conti correnti dei capitoli e conti sospesi. Bilanci di verificazione e note illustrative. Servizio di cassa. Responsabili di cassa. Registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera. Rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia. Gare. Commissioni di acquisto. Collaudo. Introduzione. Liquidazione. Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali. Registri e documenti.

*b)* Parte 2ª *Amministrazione e contabilità delle navi e degli enti a terra della Marina militare.*

Fondo scorta. Costituzione, variazione e retrodazione. Servizio di cassa presso le navi e gli enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare. Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina. Modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. Liquidazione debiti e crediti del personale militare. Assegni di vitto. Contabilità miglioramento vitto ed economia viveri. Contabilità delle mense alla contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle navi all'estero. Vaglia. Risparmi. Delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro. Contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso enti e navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

*c)* Parte 3ª *Servizio amministrativo degli arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare.*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione. Modalità dei pagamenti. Rendiconti.

Classificazione dei lavori degli arsenali. Ordini di lavoro. Lavori per enti estranei e privati. Modalità dei versamenti all'erario. Contabilità della mano d'opera. Ruoli paga e certificati di somministrazione fondi. Cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli enti a terra della Marina. Loro classificazione. Libro di nomenclatura. Movimento dei materiali nei magazzini. Consegne e ricognizioni. Quaderni di dotazione delle navi. Formazione, aumenti, diminuzione e ricambi. Materiali di dotazione delle mense. Materiali consumabili.

2. *Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo.*

Servizi di intendenza. Vari tipi di razioni militari, sostituzioni ed economie viveri. Integrazione vitto. Magazzini viveri e locali accessori. Conservazione dei generi alimentari. Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici. Vari tipi di forni. Macchine e accessori. Panificazione. Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo. Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovia. Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri. Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri. Cambusa. Stiva. Cucina. Distributorio. Panificio e frigorifero.

Vestiario. Tabelle e tariffe vestiario. Composizione del corredo del marinaio. Il corredo del marinaio nei riguardi igienici, economici, logistici e disciplinari. Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario. Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario. Spedizione del vestiario. Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3. *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario. Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato. Aperture di credito a favore di funzionari delegati. Rendiconti. Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4. *Nozioni di diritto civile.*

Nozioni e distinzioni del diritto. Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.
Le cose; beni pubblici e privati.
Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.
La tutela dei diritti: pubblicità, prove, prescrizione, decadenza.

5. *Nozioni di diritto amministrativo.*
Amministrazione centrale. Amministrazione governativa locale.
Amministrazione autarchica.
Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.
Avvocatura generale dello Stato.
Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati. Rapporto d'impiego. Responsabilità della pubblica amministrazione.
Cenni sulle espropriazioni per publica utilità.
Attività ed organi di polizia in generale.

6. *Organica* (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

**E) Corpo delle Capitanerie di porto**

1. *Nozioni di diritto civile.*
Nozione e distinzione del diritto. Fonti del diritto oggettivo.
Interpretazione ed applicazione della legge in generale.
Cenni sul negozio giuridico. La rappresentanza.
Persone fisiche e persone giuridiche.
Stato di cittadinanza e stato di famiglia. Domicilio e residenza.
Assenza e dichiarazione di morte presunta.
Cenni sulle successioni.
Le cose: beni pubblici e beni privati. Modi di acquisto della proprietà dei beni privati.
Cenni sul possesso.
Obbligazioni: fonti, prova, estinzione. Il contratto.
La tutela dei diritti; pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2. *Nozioni di diritto amministrativo.*
Amministrazione centrale. Amministrazione governativa locale. Amministrazione autarchica. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni. Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità. Attività e organi di polizia in generale.

3. *Servizio marittimo.*
Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti. Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo. Arruolamento e collocamento della gente di mare. Il comandante della nave. Le persone addette al lavoro nei porti. Ordinamento del lavoro portuale. Demanio marittimo e sua amministrazione. Cenni di legislazione sulla pesca. La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità. Inscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti. Navigabilità. Documenti di bordo. Atti di stato civile sulle navi. L'impresa di navigazione. L'armatore. Il raccomandatario. Polizia di bordo e della navigazione. Polizia generale della navigazione in alto mare. Trasporto passeggeri. Emigrazione. Assistenza e salvataggio. Ricupero e ritrovamento di relitti. Inchieste sui sinistri marittimi. Cenni sui privilegi e sulla ipoteca navale. Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti. Cenni sui reati marittimi. Registro Italiano Navale per la classificazione delle navi. Cenni sulla stazzatura delle navi. Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Bordo libero. Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili. Trasporto merci pericolose. Norme per la prevenzione degli incidenti a bordo e nei porti.

4. *Elementi di contabilità generale dello Stato.*
Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario. Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato. Aperture di credito a favore di funzionari delegati. Rendiconti. Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo. I servizi di contabilità e cassa delle Capitanerie di porto.

5. *Ordinamento della Marina mercantile.*
Ministero della marina mercantile. Ordinamento centrale. Comandi ed uffici periferici.

6. *Servizio di leva e mobilitazione.*
Legge e regolamento sulla leva di mare. I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7. *Organica* (come per gli ufficiali dello Stato Maggiore).

*Modalità di svolgimento delle prove scritte e di quella orale*

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

Visto:

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per la difesa*
TAVIANI

*Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBRONI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1139.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia della Traslazione di Santa Marina Vergine e Martire, in sobborgo Ravina del comune di Trento.**

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° novembre 1944, integrato con postille in data 10 luglio 1953 e 26 marzo 1954 e con dichiarazione del 10 luglio 1953, relativo alla elevazione a parrocchia della Curazia della Traslazione di Santa Marina Vergine e Martire, in sobborgo Ravina del comune di Trento.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 55.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1140.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abbate, in comune di Sommatino (Caltanissetta).**

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 24 ottobre 1953, integrato con postilla in data 23 aprile 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abbate, in comune di Sommatino (Caltanissetta) e viene riconosciuta inoltre la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *novembre* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 87, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1141.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Immacolata e San Giuseppe, in frazione Pagate del comune di Torrazza Coste (Pavia).**

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 31 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Immacolata e San Giuseppe, in frazione Pagate del comune di Torrazza Coste (Pavia) e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *novembre* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 87, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

**Classificazione tra le provinciali della strada consortile Palombarese, che dalla provinciale Nomentana giunge alla Maremmana 1ª, presso Palombara Sabina, in provincia di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 4 gennaio 1952, numero 13989/2059, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile Palombarese, che dalla provinciale Nomentana giunge alla Maremmana 1ª, presso Palombara Sabina;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 26 giugno 1954, n. 1316;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La strada consortile Palombarese, che dalla provinciale Nomentana giunge alla Maremmana 1ª, presso Palombara Sabina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *novembre* 1954
*Registro n.* 36 *Lavori pubblici, foglio n.* 221

(5793)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

**Classificazione tra le provinciali della strada consortile comunale Molinella-Piedicolle di Montereale-Collecalvo, in provincia di L'Aquila.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 30 marzo 1952, n. 7, con la quale l'Amministrazione provinciale di L'Aquila ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada Molinella Collecalvo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 26 giugno 1954, n. 1366;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La strada consortile comunale Molinella-Piedicolle di Montereale-Collecalvo, in provincia di L'Aquila, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *novembre* 1954
*Registro n.* 36 *Lavori pubblici, foglio n.* 254

(5776)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1954 è revocata la temporanea autorizzazione ad esercitare le funzioni notarili nell'Isola di Panarea, del distretto notarile di Messina, concessa al dottor Biancheri Giuseppe di Alfredo con provvedimento 16 gennaio 1951.

Allo stesso dott. Biancheri Giuseppe di Alfredo, fornito dei requisiti prescritti, è concessa la temporanea autorizzazione ad esercitare le funzioni notarili nell'Isola di Salina, del distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi degli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(5816)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di tre cooperative con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1954, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « N.E.A. », con sede in Roma, costituita con atto 21 aprile 1947 del notaio dott. Bernardino Silvestroni;

2) Società cooperativa « Ciceruacchio » successivamente cambiata in « La Flaminia », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 agosto 1944, a rogito notaio dott. Cestio Imperi;

3) Società cooperativa edile ed affini tra ex combattenti con sede in Anzio.

(5743)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alife

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, n. 3937, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alife, approvato con decreto Ministeriale 25 febbraio 1950, è prorogato sino al 25 febbraio 1958.

(5837)

### Uteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Corleto Perticara

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, n. 4109, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Corleto Perticara, approvato con decreto Ministeriale 3 dicembre 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 2 dicembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 3 dicembre 1958.

(5836)

### Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castenaso e borgata Stellina

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, n. 3922, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castenaso e borgata Stellina, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1947 e prorogato con il decreto Ministeriale 30 dicembre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1957.

(5839)

### Annullamento del decreto Presidenziale 21 maggio 1951, relativo allo scioglimento della amministrazione ordinaria ed alla nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con decreto in data 16 ottobre 1954 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1954, registro n. 34, foglio n. 329, è stato annullato il decreto Presidenziale in data 21 maggio 1951, col quale venne sciolta la amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como e fu nominato commissario governativo dell'ente stesso l'ing. Angelo Foiadelli.

(5682)

### Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona dell'alveo lungo il fiume Isonzo in comune di Fiumicello (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, 5 agosto 1954, n. 672, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona d'alveo lungo il fiume Isonzo in comune di Fiumicello (Udine), della superficie complessiva di mq. 1500, segnata nel catasto dello stesso Comune alle particelle 123/2*A*; 123/2*B* ed indicata nell'estratto catastale in data 15 novembre 1952 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5730)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Marghera (Venezia).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 novembre 1954, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di Ha. 4.05.50, sita sulla spiaggia di Marghera (Venezia), riportata in catasto al foglio n. 4, mappale n. 23/B ed al foglio n. 35, mappale n. 26/b del comune di Venezia.

(5804)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 284

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi dell'11 dicembre 1954

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,97 |
| 1 dollaro canadese | » | 644,50 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,92 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| Paese | | Cambio | | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per | franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » | corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » | lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » | franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » | marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » | corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » | fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » | corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » | franco svizzero |

# DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

## Situazione al 31 dicembre 1953 della Cassa depositi e prestiti

### ATTIVO

| Voce | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Numerario in cassa | | L. | 4.232.461 — |
| 2. Conti correnti col Tesoro dello Stato | fruttiferi — Buoni postali | » | 797.351.056.965 — |
| | fruttiferi — cc/cc postali | » | 315.787.307.377 — |
| | infruttifero | » | 44.041.509.616 — |
| 3. Titoli: | | | |
| — di pertinenza della gestione propria | | » | 115.378.560.073 — |
| — di pertinenza del Fondo di riserva | | » | 1.894.497.084 — |
| 4. Partecipazioni a Consorzi e Enti vari | | » | 3.333.100.000 — |
| 5. Conto corrente con l'Istituto per la ricostruzione industriale per l'ammortamento del capitale già in comparticipazione | | » | 6.000.000 — |
| 6. Anticipazioni ad Amministrazioni pubbliche | | » | 25.097.591.498 — |
| 7. Prestiti | Enti vari — con fondi propri | » | 423.121.028.588 — |
| | Enti vari — coi fondi dei cc/cc postali (legge 9-5-50, n. 315 e legge 20-11-51, n. 1542) | » | 34.710.502.535 — |
| | Enti vari — con fondi degli Istituti di previdenza | » | 1.137.687.682 — |
| | all'Incis con fondi di altri Istituti | » | 673.053.392 — |
| 8. Contabilità speciali - Credito verso il fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario | | » | — |
| 9. Credito in conto corrente con l'Inadel | | » | 1.069.780.409 — |
| 10. Crediti vari | per rate di ammortamento sospese legge 7-11-1944, n. 282 | » | 689.548.006 — |
| | per rate di ammortamento rimaste da riscuotere | » | 185.386.957 — |
| | per tassa di custodia sui depositi | » | 45.620.517 — |
| | per diritti di polizza sui depositi | » | 1.380.110 — |
| | per interessi passivi pagati anticipatamente | » | 4.440.910 |
| | per titoli diversi | » | 746.127.699 — |
| 11. Interessi e dividendi da riscuotere | su titoli di proprietà della Cassa | » | 2.561.942.088 — |
| | su prestiti ad Enti vari | » | 2.713.211.806 — |
| | sulle anticipazioni | » | 308.495.963 — |
| | su titoli di pertinenza dei Fondi di riserva | » | 35.410.884 — |
| | sui capitali in comparticipazione | » | 257.473.312 — |
| 12. Ordini di riscossione da introitare | | » | 18.053.612.242 — |
| 13. Immobili (Palazzo sede della Cassa) | | » | 1 — |
| 14. Mobili, quadri ed oggetti d'arte | | » | 1 — |
| 15. Titoli in gestione di proprietà di Enti diversi | | » | 2.266.359.943 — |
| 16. Quota del fondo di garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali di pertinenza della Cassa depositi e prestiti | | » | 508.078.012 — |
| | | L. | 1.791.982.991.191 — |
| 17. Effetti pubblici in deposito presso | l'Amministrazione centrale | L. | 6.949.061.312 — |
| | le Intendenze di Finanza | » | 25.500.751.387 — |
| | TOTALE | L. | 1.824.432.808.890 — |

### PASSIVO

| Voce | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti presso le Sezioni di Tesoreria provinciale | | L. | 43.932.698.829 — |
| 2. Mutui da somministrare | | » | 153.004.375.897 — |
| 3. Depositi in numerario | | » | 11.666.561.245 — |
| 4. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti | | » | 271.623.000 — |
| 5. Conti correnti | con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali — c/ ordinario | » | 316.038.844.692 — |
| | con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali — leggi 9-5-50, n. 135 e 20-1-51, n. 1542 | » | 34.710.502.535 — |
| | con la Banca d'Italia | » | — |
| | con Enti vari | » | 25.286.572.310 — |
| 6. Contabilità speciali | conti correnti con la gestione del risparmio postale | » | 1.160.514.240.380 — |
| | conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio | » | 5.182.562.573 — |
| 7. Gestioni patrimoniali di enti diversi | debito per disponibilità in c/c | » | 2.086.094.320 — |
| | debito per titoli consegnati in gestione | » | 2.266.359.943 — |
| 8. Interessi da pagare | su depositi in numerario | » | 359.706.927 — |
| | su depositi in effetti pubblici | » | 523.328.067 — |
| 9. Mandati inestinti | | » | 19.709.007.643 — |
| 10. Debiti vari | verso gli Istituti di previdenza per fondi somministrati per mutui | » | 1.241.891.415 — |
| | verso Istituti finanziatori per mutui all'Incis | » | 672.992.088 — |
| | per spese di amministrazione | » | 1.950.468 — |
| | per imposta di ricchezza mobile | » | 277.408.995 — |
| | per utili del 1953 da versare | » | 4.078.803.579 — |
| | diversi | » | 2.670.062.917 — |
| | *Da riportare* | L. | 1.784.495.588.423 — |

| | | |
|---|---|---|
| | *Riporto* . . . | L. 1.784.495.588.423 — |
| 11. Accantonamento recupero I.M.I.-F.I.M. | | » 2.500.000.000 — |
| 12. Fondi di riserva ordinari | | » 4.419.329.753 — |
| 13. Riserva speciale per eventuali oneri a carico della quota del fondo di garanzia del Consorzio su valori industriali, di pertinenza della Cassa depositi e prestiti | | » 508.078.012 — |
| 14. Fondo di accantonamento relativo a quote di compartecipazione sul capitale del Consorzio di Credito per le Opere pubbliche | | » 60.000.000 — |
| | | L. 1.791.982.996.191 — |
| 15. Debito verso i depositanti di effetti pubblici | | » 32.449.812.699 — |
| | TOTALE . . . | L. 1.824.432.808.890 — |

## Situazione al 31 dicembre 1953 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

| | |
|---|---|
| 1. Cassa depositi e prestiti - conto corrente | L. 1.160.524.240.380 — |
| 2. Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse di risparmio postali di Vienna | » 41.307.581 — |
| 3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale | » 18.716.597 — |
| 4. Idem. - interessi da riscuotere | » 715.951 — |
| 5. Mobili | » 1 — |
| 6. Titoli di rendita del fondo di riserva | » 1.254.705.617 — |
| 7. Interessi da riscuotere sui titoli del fondo di riserva | » 32.200.379 — |
| 8. Palazzo sede delle Casse di risparmio postali (costo) | » 5.703.326 — |
| TOTALE . . . | L. 1.161.867.589.832 — |

PASSIVO

| | |
|---|---|
| 1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero | L. 2.004.537.551 — |
| 2. Depositanti – per depositi di risparmio – nominativi | » 105.235.277.155 — |
| 2. Depositanti – per depositi di risparmio – al portatore | » 12.268.318.732 — |
| 2. Depositanti – per depositi giudiziari | » 4.622.072.738 — |
| 3. Buoni postali fruttiferi | » 1.021.264.963.737 — |
| 4. Creditori diversi | » 2.670 — |
| 5. Credito dell'Erario per imposta di ricchezza mobile ed addizionale | » 584.754.079 — |
| 6. Creditori per spese di amministrazione del risparmio postale ordinario | » 1.670.914.000 — |
| 7. Creditori per spese di amministrazione dei Buoni postali | » 1.174.298.963 — |
| 8. Utili da versare al Tesoro dello Stato | » 3.081.191.826 — |
| 9. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni | » 8.500.000.000 — |
| 10. Fondi di riserva | » 1.461.258.381 — |
| TOTALE . . | L. 1.161.867.589.832 — |

## Situazione al 31 dicembre 1953 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

| | |
|---|---|
| 1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4 % | L. 6.205.500 — |
| 2. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano » | » 25.732.114 — |
| 3. Enti mutuatari per residuo capitale su mutui loro concessi col ricavato delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » (annualità a carico del Tesoro dello Stato) | » 57.653.690 — |
| 4. Enti mutuatari per residui capitali sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli » | » 267.164.229 — |
| 5. Mutuatari - versamenti in conto annualità relativa a mutui in cartelle ordinarie 4 % | » 79.073 — |
| 6. Cassa depositi e prestiti - c/c fruttifero | » 7.000.000 — |
| 7. Cassa depositi e prestiti - c/c infruttifero | » 18.304.485 — |
| 8. Titoli di proprietà | » 78.178.657 — |
| 9. Cartelle 4 % inalienate | » 424.000 — |
| 10. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà | » 1.830.298 — |
| 11. Debitori per interessi scaduti sulle cartelle 4 % inalienate | » 8.480 — |
| 12. Banche estere - conti correnti | » 868.583 — |
| 13. Mobili | » 1 — |
| 14. Tesoro dello Stato - c/c speciale per il servizio all'estero delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma | » 426.073 — |
| TOTALE . . . | L. 463.875.183 — |

PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cartelle ordinarie 4 % - in circolazione - conto capitale | L. | 6.198.400 — |
| 2. | Cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano » in circolazione - conto capitale | » | 25.733.000 — |
| 3. | Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » in circolazione - conto capitale | » | 57.652.500 — |
| 4. | Cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli » in circolazione - conto capitale | » | 267.166.000 — |
| 5. | Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 4 % | » | 2.161.600 — |
| 6. | Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » | » | 1.473.500 — |
| 7. | Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 3.75 % « Città di Genova e Milano » | » | 5.563.000 — |
| 8. | Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli » | » | 3.040.000 — |
| 9. | Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 4 % | » | 165.508 — |
| 10. | Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » | » | 223.870 — |
| 11. | Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 3.75 % « Città di Genova e Milano » | » | 682.762 — |
| 12. | Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli » | » | 6.078.510 — |
| 13. | Mutuatari - versamenti in conto annualità da scadere relative a mutui in cartelle ordinarie 4 % | » | 58.431 — |
| 14. | Mutuatari - loro credito per capitale non somministrato in mutui | » | 204.718 — |
| 15. | Mutuatari - loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato | » | 22.226 — |
| 16. | Creditori diversi | » | 324.446 — |
| 17. | Spese d'amministrazione residui da pagare | » | 3.479.273 — |
| 18. | Erario - suo credito per imposte e tassa di quietanza | » | 2.007 — |
| 19. | Fondo di riserva | » | 83.645.432 — |
| | TOTALE . . . | L. | 463.875.183 — |

**Situazione al 31 dicembre 1953 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni**

ATTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Titoli di rendita - valore d'inventario | L. | 5.634.745 — |
| 2. | Interessi attivi da riscuotere | » | 147.867 — |
| 3. | Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente | » | 885.092 — |
| | TOTALE . . . | L. | 6.667.704 — |

PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Annualità d'affrancazioni | L. | 5.557.738 — |
| 2. | Depositi d'affrancazioni | » | 211.934 — |
| 3. | Interessi passivi da pagare | » | 887.246 — |
| 4. | Debitori e creditori diversi | » | 10.786 — |
| | TOTALE . . . | L. | 6.667.704 — |

**Situazione al 31 dicembre 1953 della gestione del Fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce Rossa Italiana**

ATTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Titoli di rendita - capitale | L. | 8.916.100 — |
| | Titoli di rendita - interessi da riscuotere | » | 316.044 — |
| 2. | Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente | » | 4.735.655 — |
| | TOTALE . . . | L. | 13.967.799 — |

PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati | L. | 7.612.170 — |
| 2. | Avanzo di gestione | » | 6.355.629 — |
| | TOTALE . . . | L. | 13.967.799 — |

**Situazione al 31 dicembre 1953 di valori dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

ATTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Titoli di rendita - valore d'inventario | L. | 18.184.053.083 — |
| | Titoli di rendita - interessi da riscuotere | » | 314.384.636 — |
| 2. | Cassa depositi e prestiti - Debito in conto corrente | » | 68.885.992 — |
| | TOTALE . . . | L. | 18.567.323.711 — |

PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti | L. | 18.567.323.711 — |

**Situazione al 31 dicembre 1953 degli Istituti di previdenza ferroviari**

ATTIVO

*Fondo pensioni e sussidi per il personale fe roviario:*

| | | |
|---|---|---|
| Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni | L. | 4.793.368.707 — |
| Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide | » | 136.209.996 — |
| Titoli: capitale | » | 578.357.337 — |
| Titoli: interesi da riscuotere | » | 13.798.192 — |
| Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo | » | 6.677.302 — |
| Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri » | » | 323.956.279 — |
| Mutui concessi dal Ministero dei trasporti alle cooperative edilizie ferroviarie | » | 33.169.690 — |
| Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio | » | 138.604.340 — |
| Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione delle sede del Dopolavoro Ferroviario in Roma | » | 6.702.969 — |

*Fondi speciali:*

| | | |
|---|---|---|
| Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti | L. | 153.172.646 — |
| Titoli: capitale | » | 153.968.422 — |
| Titoli: interessi da riscuotere | » | 4.018.343 — |
| Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie | » | 21.851.376 — |
| TOTALE | L. | 6.363.855.599 — |

PASSIVO

*Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario*

| | | |
|---|---|---|
| Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni | L. | — |
| Patrimonio netto | » | 6.030.844.812 — |

*Fondi speciali:*

| | | |
|---|---|---|
| Patrimonio | » | 333.010.787 — |
| TOTALE | L. | 6.363.855.599 — |

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA
MESSINEO

IL DIRETTORE GENERALE
BONANNI

(5564)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi per titoli ed esami a posti di preside e di direttore negli istituti e scuole di istruzione media tecnica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, concernente l'approvazione delle nuove tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti d'istruzione media, classica e tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629, sul nuovo stato giuridico del personale dirigente ed insegnante;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici, di direttore nelle scuole tecniche e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di preside nelle scuole di magistero professionale per la donna e di direttrice nelle scuole professionali femminili, indicati nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari:

*a*) i professori ordinari negli istituti tecnici agrari, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 1, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*b*) i direttori di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i direttori di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori e abbiano ottenuto la idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti tecnici agrari;

*c*) i direttori di ruolo delle scuole tecniche agrarie che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, all'atto dell'entrata in vigore di tale decreto, dei requisiti di promuovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri

*a*) i professori ordinari negli istituti tecnici commerciali e per geometri provvisti di laurea e che abbiano almeno otto anni di servizio in ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*b*) i professori ordinari di materie non tecniche negli istituti tecnici agrari e industriali che siano in possesso di laurea e con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*c*) i professori ordinari di lettere italiane, di storia e di geografia, di diritto e di economia, di lingua e letteratura straniera, di matematica e disegno geometrico, negli istituti tecnici nautici, provvisti di laurea e che abbiano almeno otto

anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*a*) i professori ordinari di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali, i quali abbiano ottenuta la nomina in ruolo in seguito al concorso di cui alla classe XI della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, che siano muniti di laurea ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Possono essere inoltre ammessi a concorrere limitatamente a sette dei posti indicati al n. 2, colonna *C*, della tabella annessa:

*a*) i direttori delle scuole tecniche commerciali e i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale che abbiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, almeno un quadriennio di anzianità come direttori di ruolo ed abbiano ottenuta l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nell'istituto tecnico commerciale;

*b*) i direttori di ruolo delle scuole tecniche commerciali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato sopra citato, dimostrino di essere stati in possesso, alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso, dei requisiti di promuovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali per ciascun indirizzo specializzato:

*a*) i professori ordinari negli istituti tecnici industriali, i quali siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate al n. 3, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*b*) i direttori di ruolo delle scuole tecniche a indirizzo industriale ed i direttori di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori ed abbiano ottenuta l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti tecnici industriali;

*c*) i direttori di ruolo delle scuole tecniche industriali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso alla data di entrata in vigore di tale decreto, dei requisiti di promuovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680;

*d*) i professori ordinari di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri, i quali abbiano ottenuto la nomina in ruolo in seguito a concorso di cui alla classe XI della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 5.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici nautici:

*a*) i professori ordinari negli istituti tecnici nautici, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 4, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestati nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*b*) i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, purchè abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori di ruolo ed abbiano ottenuto l'idoneità in pubblico concorso, per l'insegnamento di materie tecniche nell'istituto tecnico nautico.

Art. 6.

Possono essere ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole tecniche commerciali:

*a*) i professori ordinari nelle stesse scuole tecniche commerciali provvisti di laurea che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*b*) i professori ordinari di materie non tecniche nelle scuole tecniche agrarie e industriali muniti di laurea, che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*c*) i professori ordinari di italiano, storia e geografia, e di scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili muniti di laurea e con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, i quali abbiano ottenuto la nomina in ruolo in seguito ai concorsi di cui alle classi I e IX della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Art. 7.

Possono essere ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole tecniche industriali i professori ordinari nelle scuole stesse che siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate al n. 6, colonna *D*, della tabella annessa e abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 8.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside nelle scuole di magistero professionale per la donna:

*a*) le insegnanti ordinarie nelle stesse scuole di magistero professionale per la donna, provviste di laurea o di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero, le quali abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinario;

*b*) le direttrici delle scuole professionali femminili e le direttrici delle scuole di avviamento professionale a tipo industriale femminile munite di laurea o di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero, che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguita la idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nelle anzidette scuole di magistero professionale per la donna.

Art. 9.

Possono essere ammesse al concorso a posti di direttrice nelle scuole professionali femminili le insegnanti ordinarie nelle scuole medesime che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinarie, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, purchè munite di laurea o di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero.

Art. 10.

Possono essere ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale:

*a*) i professori ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale, muniti di laurea, che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

*b*) i professori ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario, industriale e marinaro di materie comuni, ai sensi dei programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1935, n. 762, a tutti i tipi di scuole di avviamento professionale, che siano muniti di laurea e che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 11.

Sono valutati ai fini dei concorsi di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

*a*) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

*b*) titoli di studio e di cultura;

*c*) attività professionale, limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 12.

La domanda, in carta legale da L. 200, corredata dello stato di servizio, dei titoli di studio in originale o copia autentica e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato intenda di presentare nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Div. II, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le pubblicazioni devono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, nonchè il curriculum degli studi compiuti.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

Art. 13.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, ma l'assegnazione a presidenza o direzione cui sia unito l'insegnamento sarà subordinata alla disponibilità delle cattedre all'atto della nomina. I vincitori che rinunzieranno o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1954

*Il Ministro*: MARTINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *novembre* 1954
*Registro n.* 48 *Pubblica istruzione, foglio n.* 321

**Tabella dei concorsi a posti di preside e di direttore negli istituti e scuole di istruzione media tecnica delle sedi messe a concorso e delle lauree tecniche prescritte.**

| Tipi di Scuole e Istituti | N. dei posti messi a concorso | SEDI | Lauree tecniche prescritte per i concorsi per le Scuole e gli Istituti tecnici agrari, industriali e nautici |
|---|---|---|---|
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1. Istituti tecnici agrari con obbligo dell'insegnamento in una delle materie tecniche | 8 | Alanno<br>Bagnoregio<br>Cagliari<br>Cerignola<br>Lecce<br>Reggio Emilia<br>Palmi<br>Padova | Laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in zooiatria o in medicina veterinaria o in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in chimica tecnica o in ingegneria o in scienze naturali o in scienze naturali e fisiche o in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in ingegneria chimica. |
| 2. Istituti tecnici commerciali | 35 | Adria<br>Ascoli Piceno<br>Assisi<br>Agrigento<br>Bolzano<br>Calitri<br>Caltagirone<br>Caltanissetta<br>Camerino<br>Casal Monferrato<br>Cuneo<br>Fermo<br>Lovere<br>Maglie<br>Matera<br>Merano<br>Nuoro<br>Olbia<br>Osimo<br>Paola<br>Potenza<br>Sassari<br>Senigallia<br>Siderno<br>Sondrio<br>Spoleto | |

| Tipi di Scuole e Istituti<br>*A* | N. dei posti messi a concorso<br>*B* | SEDI<br>*C* | Lauree tecniche prescritte per i concorsi per le Scuole e gli Istituti tecnici agrari, industriali e nautici<br>*D* |
|---|---|---|---|
| | | Stradella<br>Trento<br>Vibo Valentia<br>Cassino<br>Civitanova Marche<br>Catanzaro<br>Cesena<br>Feltre<br>Lucera | |
| 3. Istituti tecnici industriali | 7 | *a*) per edili:<br>Como<br>Siena<br>*b*) per chimici industriali:<br>Intra<br>*c*) per tessili:<br>Prato<br>Varese<br>*d*) per cartai:<br>Fabriano<br>*e*) arti grafiche e fotografiche:<br>Torino | Tutte le lauree in ingegneria. Laurea in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in chimica tecnica, o in ingegneria chimica, o in fisica o in matematica e fisica o in architettura. |
| 4. Istituti tecnici nautici | 4 | Procida<br>Cagliari<br>Riposto<br>Trieste | Laurea in discipline nautiche, o laurea in ingegneria. Laurea in fisica o in matematica e fisica, o in scienze fisiche e matematiche. |
| 5. Scuole tecniche commerciali con l'obbligo dello insegnamento | 24 | Adria<br>Carrara<br>Arezzo<br>Ascoli Piceno<br>Belluno<br>Benevento<br>Brescia<br>Chianciano<br>Crema<br>Empoli<br>Este<br>Ivrea<br>Pisa<br>La Spezia<br>Marsala<br>Montevarchi<br>Mosso Santa Maria<br>Novi Ligure<br>Porto Empedocle<br>Porto Gruaro<br>Saluzzo<br>Siena<br>Ventimiglia<br>Sondrio | |
| 6. Scuole tecniche industriali con l'obbligo dell'insegnamento in una delle materie tecniche. | 22 | Aversa<br>Agnone<br>Agrigento<br>Alatri<br>Arpino<br>Asiago<br>Atri<br>Badia Polesine<br>Calangianus<br>Carbonia<br>Cormons<br>Foiano della Chiana<br>Fuscaldo<br>Grosseto<br>Lauria<br>Maglie<br>Melfi<br>Popoli<br>Pratovecchio Stia<br>Ravenna<br>Tolmezzo<br>Torino « Arti Grafiche » | Tutte le lauree in ingegneria o in fisica o in architettura. |
| 7. Scuole di magistero professionale per la donna | 5 | Forlì<br>Macerata<br>Mantova<br>Padova<br>Taranto | |

| Tipi di Scuole e Istituti | N. dei posti messi a concorso | SEDI | Lauree tecniche prescritte per i concorsi per le Scuole e gli Istituti tecnici agrari, industriali e nautici |
|---|---|---|---|
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 8. Scuole professionali femminili con l'obbligo dell'insegnamento | 4 | Ascoli Piceno | |
| | | Torino « Santarosa » | |
| | | Cagliari | |
| | | Perugia | |
| 9. Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale con l'obbligo dell'insegnamento | 60 | Altamura | |
| | | Appiano Gentile | |
| | | Arona | |
| | | Asso | |
| | | Badia Polesine | |
| | | Besozzo | |
| | | Bordighera | |
| | | Borghetto Lodigiano | |
| | | Borgo | |
| | | Breno | |
| | | Busca | |
| | | Busto Arsizio | |
| | | Canelli | |
| | | Cantù | |
| | | Carrù | |
| | | Castagneto Carducci | |
| | | Casatenovo | |
| | | Castelfiorentino | |
| | | Castiglione delle Stiviere | |
| | | Cavalese | |
| | | Ceva | |
| | | Città di Pieve | |
| | | Cividale del Friuli | |
| | | Dogliani | |
| | | Dro | |
| | | Fermo | |
| | | Figline Valdarno | |
| | | Finale Emilia | |
| | | Fornovo Taro | |
| | | Ispica | |
| | | Lanzo Torinese | |
| | | Laveno Mombello | |
| | | Levico | |
| | | Luino | |
| | | Marrano Comense | |
| | | Menaggio | |
| | | Mezzolombardo | |
| | | Milazzo | |
| | | Mirandola | |
| | | Monte Olimpino | |
| | | Oggiono | |
| | | Olbia | |
| | | Ormea | |
| | | Ovada | |
| | | Palmi | |
| | | Pieve Pelago | |
| | | Pieve Santo Stefano | |
| | | Poppi | |
| | | Porto Azzurro | |
| | | Predazzo | |
| | | Primiero | |
| | | Riva | |
| | | Sant'Antioco | |
| | | Sorrento | |
| | | Spilimbergo | |
| | | Tione | |
| | | Varallo | |
| | | Verbania Pallanza | |
| | | Viareggio Torre del Lago Puccini | |
| | | Vignola | |

*Il Ministro*: MARTINO

(5612)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo A del Ministero del commercio con l'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 148, con il quale è stato indetto il concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 235, con il quale sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 7 del predetto decreto Ministeriale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* di questo Ministero, indetto con il decreto Ministeriale 31 marzo 1954, è costituita nel modo appresso indicato:

*Presidente*:

Meregazzi dott. Renzo, consigliere di Stato.

*Membri*:

Maisano dott. Paolo, referendario della Corte dei conti;

Villani prof. Felice, ordinario di economia politica;

Ferlesch dott. Giuseppe, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

Ferroni Carli dott. Dino, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero.

*Membri aggregati* (per gli esami di lingua estera):

Gnoli prof. Mario, ordinario di lingua francese;

Gazzoni-Pisani prof. Dario, ordinario di lingua inglese;

Rossi prof. Mario, ordinario di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Domenico Scappaticci, capo sezione e, in sua assenza, dal dott. Matteo Iaccio, primo segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1954

*Il Ministro*: MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1954*
*Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 309.* — SCIACCA

(5845)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C del Ministero del commercio con l'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 149, con il quale è stato indetto il concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 236, con il quale sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 7 del predetto decreto Ministeriale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* di questo Ministero, indetto con il decreto Ministeriale 31 marzo 1954, è costituita nel modo seguente:

*Presidente*:

Giachery prof. rag. Emerico, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero.

*Membri*:

Salluzzo dott. Rosario, direttore capo divisione del Ministero del commercio con l'estero;

De Angelis dott. Fernando, capo sezione del Ministero del commercio con l'estero;

Bagnardi dott. Vincenzo, capo sezione del Ministero del commercio con l'estero;

Volpicelli Camposarcuno prof. Ida, ordinaria di matematica.

*Membro aggregato*:

Parise prof. dott. Giulio, insegnante di stenografia.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Ettore Vecchione, consigliere e, in sua assenza, dal dottor Rocco Germani, primo segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1954

*Il Ministro*: MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1954*
*Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 306*

(5846)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.